

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/C 8/03)

1. OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE

1. Affinché taluni servizi di interesse economico generale («SIEG») funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti, può rendersi necessario un sostegno finanziario da parte delle autorità pubbliche qualora le entrate derivanti dalla fornitura del servizio non permettano di coprire i costi relativi agli obblighi di servizio pubblico.
2. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ⁽¹⁾ le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea qualora soddisfino determinate condizioni ⁽²⁾. Se tali condizioni sono rispettate, l'articolo 108 del trattato non si applica.
3. Qualora le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non soddisfino tali condizioni e nella misura in cui sono rispettati i criteri generali d'applicabilità dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, dette compensazioni costituiscono aiuti di Stato soggetti alle disposizioni degli articoli 106, 107 e 108 del trattato.
4. Nella comunicazione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale ⁽³⁾, la Commissione ha chiarito le condizioni alle quali la compensazione degli obblighi di servizio pubblico va considerata aiuto di Stato. Inoltre, nel regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale ⁽⁴⁾, la Commissione stabilirà le condizioni alle quali è opportuno ritenere che le compensazioni di importo limitato per gli obblighi di servizio pubblico non incidano sugli scambi tra Stati membri e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza. In tali circostanze, la compensazione non è soggetta all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e dunque ad essa non si applica la procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

5. L'articolo 106, paragrafo 2, del trattato fornisce la base giuridica per la valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato concessi per la prestazione di servizi di interesse economico generale. Detto articolo stabilisce che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del trattato e in particolare alle norme in materia di concorrenza. L'articolo 106, paragrafo 2, del trattato prevede tuttavia una deroga alle norme del trattato nella misura in cui l'applicazione delle norme in materia di concorrenza osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Questa deroga si applica soltanto se lo sviluppo degli scambi non è compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.
6. La decisione 2012/21/UE della Commissione ⁽⁵⁾, del riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ⁽⁶⁾, precisa a quali condizioni determinati tipi di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico devono essere considerati aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato, ed essere esentati dall'obbligo di notifica preventiva a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
7. I principi delineati nella presente comunicazione si applicano alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico soltanto nella misura in cui queste costituiscono aiuti di Stato che non rientrano nel campo di applicazione della decisione 2012/21/UE. Dette compensazioni sono soggette all'obbligo di notifica preventiva ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. La presente comunicazione precisa a quali condizioni detti aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato e

⁽¹⁾ Sentenza nella causa C-280/00, *Altmark Trans GmbH Regierungspräsidium e Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH* («Altmark»), Racc. 2003, pag. I-7747, e sentenza nelle cause riunite da C-34/01 a C-38/01, *Enirisorse SpA/Ministero delle Finanze*, Racc. 2003, pag. I-14243.

⁽²⁾ Nella sentenza nella causa *Altmark*, la Corte di giustizia ha precisato che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato se sono rispettate le seguenti quattro condizioni cumulative: in primo luogo, l'impresa beneficiaria deve essere stata effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro. In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente. In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole. Infine, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari avrebbe dovuto sopportare.

⁽³⁾ Cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 7 dell'11.1.2012.

sostituisce la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico ⁽¹⁾.

8. I principi delineati nella presente comunicazione si applicano alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico nei settori dei trasporti aerei e marittimi, fatte salve le disposizioni specifiche più restrittive contenute nelle normative settoriali dell'Unione, mentre non si applicano né al settore dei trasporti terrestri né a quello del servizio pubblico di radiodiffusione, che rientra nel campo di applicazione della comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione ⁽²⁾.
9. Gli aiuti concessi ai fornitori di SIEG in difficoltà verranno valutati a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽³⁾.
10. I principi delineati nella presente comunicazione si applicano fatte salve le seguenti disposizioni:
 - a) requisiti imposti dalla normativa dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 101 e 102 del trattato;
 - b) requisiti imposti dalla normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici;
 - c) disposizioni della direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese ⁽⁴⁾;
 - d) requisiti aggiuntivi derivanti dal trattato o stabiliti nella normativa settoriale dell'Unione.

2. CONDIZIONI DI COMPATIBILITÀ DELLE COMPENSAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO CHE COSTITUISCONO AIUTI DI STATO

2.1. Disposizioni generali

11. Allo stadio attuale di sviluppo del mercato interno, gli aiuti di Stato che non rientrano nel campo di applicazione della decisione 2012/21/UE possono essere dichiarati compatibili con l'articolo 106, paragrafo 2, del trattato se sono necessari per la gestione dei servizi di interesse economico generale in questione e non incidono sullo sviluppo degli scambi in misura contraria all'interesse dell'Unione. Per raggiungere tale equilibrio devono essere soddisfatte le condizioni descritte nelle sezioni da 2.2. a 2.10.

⁽¹⁾ GU C 297 del 29.11.2005, pag. 4.
⁽²⁾ GU C 257 del 27.10.2009, pag. 1.
⁽³⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.
⁽⁴⁾ GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17.

2.2. Effettivo servizio di interesse economico generale di cui all'articolo 106 del trattato

12. Gli aiuti devono essere concessi per un servizio di interesse economico generale effettivo e definito correttamente a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.
 13. Nella comunicazione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale, la Commissione ha dato indicazioni sulle condizioni relative alla definizione dei servizi di interesse economico generale. In particolare gli Stati membri non possono attribuire obblighi specifici di servizio pubblico a servizi che vengono già forniti — o che possono essere forniti — in modo soddisfacente e a condizioni, quali il prezzo, le caratteristiche qualitative oggettive, la continuità e l'accesso al servizio, coerenti con il pubblico interesse, quale definito dallo Stato, da imprese operanti in normali condizioni di mercato. Per quanto riguarda la questione se un servizio possa essere fornito dal mercato, la valutazione della Commissione si limita a verificare che la definizione degli Stati membri non sia viziata da errore manifesto, a meno la legislazione dell'Unione non preveda disposizioni più restrittive.
 14. Ai fini dell'applicazione dei principi delineati nella presente comunicazione, è opportuno che gli Stati membri dimostrino di aver tenuto in debita considerazione le esigenze di servizio pubblico cui è offerto sostegno mediante una consultazione pubblica o altri strumenti adeguati per tener conto degli interessi di utenti e fornitori. Ciò non si applica qualora sia evidente che una nuova consultazione non apporterà nessun valore aggiunto significativo a una consultazione svolta di recente.
- ### 2.3. Necessità di un atto di incarico che specifichi gli obblighi di servizio pubblico e le modalità di calcolo della compensazione
15. La responsabilità del funzionamento del servizio di interesse economico generale deve essere attribuita alle imprese interessate mediante uno o più atti, la cui forma può essere decisa da ciascuno Stato membro. Con «Stato membro» si deve intendere lo Stato centrale o gli enti locali o regionali.

16. Tali atti devono in particolare indicare:

- a) l'oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico;
- b) l'impresa e, se del caso, il territorio interessati;
- c) la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati all'impresa da parte dell'autorità che conferisce l'incarico;
- d) la descrizione del meccanismo di compensazione e i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione; e

- e) le modalità per evitare sovracompenzioni e per il loro eventuale recupero.

2.4. Durata del periodo di incarico

17. La durata del periodo di incarico deve essere giustificata con riferimento a criteri oggettivi quali la necessità di ammortizzare attività fisse non trasferibili. In linea di principio, la durata del periodo di incarico non deve superare il tempo necessario per l'ammortamento dell'attività più significativa necessaria per fornire il SIEG.

2.5. Rispetto della direttiva 2006/111/CE

18. Un aiuto verrà considerato compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato soltanto se l'impresa rispetta, ove applicabile, la direttiva 2006/111/CE⁽¹⁾. Si ritiene che gli aiuti che non rispettano tale direttiva compromettano lo sviluppo degli scambi in misura contraria all'interesse dell'Unione, a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.

2.6. Rispetto delle norme dell'Unione sull'aggiudicazione degli appalti

19. Un aiuto verrà considerato compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato soltanto se l'autorità responsabile, al momento di incaricare l'impresa in questione della fornitura del servizio, ha rispettato o si impegna a rispettare le norme dell'Unione applicabili in materia di appalti pubblici. Questo comprende eventuali condizioni relative a trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione sancite direttamente dal trattato e, se del caso, dal diritto derivato dell'Unione. Si ritiene che gli aiuti che non rispettano tali norme e condizioni compromettano lo sviluppo degli scambi in misura contraria agli interessi dell'Unione, a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.

2.7. Assenza di discriminazione

20. Nel caso in cui un'autorità attribuisca l'incarico della fornitura del medesimo SIEG a più imprese, è opportuno che la compensazione sia calcolata in base allo stesso metodo per ciascuna impresa.

2.8. Importo della compensazione

21. L'importo della compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire i costi netti⁽²⁾ determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, compreso un margine di utile ragionevole.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/111/CE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese.

⁽²⁾ In questo contesto, per «costi netti» si intendono i costi netti determinati secondo la metodologia di cui al punto 25 oppure i costi meno le entrate qualora la metodologia del costo evitato netto non sia applicabile.

22. L'importo della compensazione può essere fissato sulla base dei costi e delle entrate previsti, dei costi e delle entrate effettivamente registrati o su una combinazione dei due, a seconda degli incentivi all'efficienza che lo Stato membri intende prevedere sin dall'inizio, in conformità ai punti 40 e 41.

23. Qualora la compensazione si basi, del tutto o in parte, sui costi e sulle entrate previsti, questi devono essere specificati nell'atto di incarico e devono basarsi su parametri plausibili ed osservabili relativi al contesto economico nel quale viene fornito il SIEG. I costi e le entrate previsti devono basarsi, se possibile, sulla competenza delle autorità di regolamentazione del settore o di altri organismi indipendenti dall'impresa. Gli Stati membri devono specificare su quali fonti si basano tali previsioni⁽³⁾. La stima dei costi deve riflettere le aspettative di incrementi di efficienza realizzati dal fornitore del SIEG nel periodo dell'incarico.

Costi netti necessari per adempiere agli obblighi di servizio pubblico

24. Il costo netto necessario — o che si prevede sarà necessario — per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico deve essere calcolato utilizzando la metodologia del costo evitato netto, laddove questo sia richiesto dalla legislazione nazionale o dell'Unione e negli altri casi in cui sia possibile.

Metodologia del costo evitato netto

25. In base alla metodologia del costo evitato netto, il costo netto necessario — o che si prevede sia necessario — per ottemperare agli obblighi di servizio pubblico è calcolato come la differenza tra il costo netto per il fornitore del servizio soggetto ad un obbligo di servizio pubblico e il costo netto o utile del medesimo fornitore in assenza di tale obbligo. Va riservata una particolare attenzione alla corretta valutazione dei costi che si prevede che il fornitore del servizio eviti e delle entrate che si prevede questi non realizzi, in assenza dell'obbligo di servizio pubblico. Il calcolo del costo netto deve valutare i vantaggi, compresi per quanto possibile quelli immateriali, di cui beneficia il fornitore del SIEG.

26. L'allegato IV della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica⁽⁴⁾ e l'allegato I della direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari

⁽³⁾ Fonti di informazione pubbliche, livelli dei costi sostenuti in passato dal fornitore del SIEG, livelli dei costi dei concorrenti, piani aziendali, relazioni sui settori in questione ecc.

⁽⁴⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

e il miglioramento della qualità del servizio ⁽¹⁾ contengono indicazioni più dettagliate sulle modalità per applicare la metodologia del costo evitato netto.

27. Sebbene la Commissione ritenga che la metodologia del costo evitato netto sia il modo più accurato per stabilire il costo dell'adempimento di un obbligo di servizio pubblico, vi possono essere casi in cui il ricorso a tale metodologia non è possibile o opportuno. In tali casi, ove debitamente giustificato, la Commissione può accettare il ricorso a metodi alternativi per calcolare il costo netto necessario per adempiere all'obbligo di servizio pubblico, quale la metodologia basata sull'attribuzione dei costi.

Metodologia basata sull'attribuzione dei costi

28. In base alla metodologia di attribuzione dei costi, i costi netti necessari per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico possono essere calcolati come la differenza tra i costi e le entrate di un fornitore incaricato dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, quali specificati e stimati nell'atto di incarico.
29. I costi da prendere in considerazione sono tutti i costi necessari per fornire il SIEG.
30. Quando le attività dell'impresa considerata si limitano al SIEG, possono essere presi in considerazione tutti i suoi costi.
31. Quando l'impresa svolge anche attività al di fuori dell'ambito del SIEG, i costi da prendere in considerazione possono comprendere tutti i costi diretti necessari per assolvere a tali obblighi e un contributo adeguato ai costi indiretti comuni sia al SIEG che ad altre attività. I costi attribuiti ad eventuali attività diverse dal SIEG devono comprendere tutti i costi diretti e un contributo adeguato ai costi comuni. Per determinare il contributo adeguato ai costi comuni, possono essere presi come riferimento i prezzi di mercato per l'uso delle risorse ⁽²⁾, ove disponibili. In mancanza dei prezzi di mercato, il contributo adeguato ai costi comuni

⁽¹⁾ GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.

⁽²⁾ Nella sentenza *Chronopost* (cause riunite C-83/01 P, C-93/01 P e C-94/01 P, *Chronopost SA*, Racc. 2003, pag. I-6993), la Corte di Giustizia europea ha fatto riferimento alle «condizioni normali di mercato»: «in mancanza di qualsiasi possibilità di paragonare la situazione di La Poste con quella di un gruppo privato di imprese che non opera in un settore riservato, le «condizioni normali di mercato», che sono necessariamente ipotetiche, devono valutarsi con riferimento agli elementi obiettivi e verificabili che sono disponibili».

può essere determinato facendo riferimento al livello di utile ragionevole ⁽³⁾ che l'impresa dovrebbe realizzare svolgendo le attività al di fuori dell'ambito del SIEG o mediante altre metodologie qualora siano più idonee.

Entrate

32. Le entrate da tenere in considerazione devono comprendere perlomeno tutte le entrate realizzate attraverso i SIEG, quali specificati nell'atto di incarico, e gli utili in eccesso derivanti da diritti speciali o esclusivi anche se connessi ad altre attività, come stabilito al punto 45, a prescindere dal fatto che tali utili in eccesso vengano classificati come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

Margine di utile ragionevole

33. Per «margine di utile ragionevole» si intende il tasso di remunerazione del capitale ⁽⁴⁾ che sarebbe richiesto da un'impresa media per valutare se prestare o meno il servizio di interesse economico generale per l'intera durata dell'atto di incarico, tenendo conto del livello di rischio. Il livello di rischio dipende dal settore interessato, dal tipo di servizio e dalle caratteristiche del meccanismo di compensazione.
34. Ove debitamente giustificato, per determinare l'ammontare del margine di utile ragionevole è possibile ricorrere ad indicatori del livello dell'utile diversi dal tasso di remunerazione del capitale come il tasso medio di remunerazione del capitale proprio ⁽⁵⁾ sul periodo di durata dell'incarico, il rendimento del capitale investito, il rendimento delle attività o l'utile sulle vendite.
35. A prescindere dall'indicatore scelto, lo Stato membro deve essere in grado di fornire alla Commissione prove che dimostrino che l'utile previsto non eccede il livello che sarebbe richiesto da un'impresa media per valutare se e prestare o meno il servizio, fornendo ad esempio riferimenti ai rendimenti realizzati con tipi simili di contratti attribuiti in condizioni di concorrenza.

⁽³⁾ L'utile ragionevole sarà valutato in una prospettiva *ex ante* (in base agli utili attesi piuttosto che agli utili realizzati) al fine di mantenere gli incentivi per l'impresa a realizzare incrementi di efficienza nella gestione delle attività al di fuori dell'ambito del SIEG.

⁽⁴⁾ Per «tasso di remunerazione del capitale» s'intende il tasso di rendimento interno (IRR) che l'impresa ottiene sul capitale investito nell'arco di tempo corrispondente alla durata del progetto, cioè l'IRR sui flussi di cassa del contratto.

⁽⁵⁾ In un dato anno, l'indicatore contabile «remunerazione del capitale proprio» (ROE) è definito come il rapporto tra il risultato prima delle imposte e degli oneri finanziari (EBIT) e il capitale proprio in tale anno. Il rendimento annuo medio dovrebbe essere calcolato sul periodo di durata dell'incarico applicando come fattore di attualizzazione, a seconda dei casi, il costo del capitale dell'impresa oppure il tasso stabilito nella comunicazione della Commissione sul tasso di riferimento.

36. È in ogni caso considerato ragionevole un tasso di rendimento del capitale non superiore al tasso swap pertinente ⁽¹⁾ maggiorato di un premio di 100 punti base ⁽²⁾. Il tasso swap pertinente è il tasso swap la cui scadenza e valuta corrispondono alla durata e valuta dell'atto di incarico.
37. Qualora la prestazione del SIEG sia connessa ad un considerevole rischio commerciale o contrattuale, ad esempio perché la compensazione è costituita da una somma forfettaria fissa che comprende sia i costi netti previsti che un margine di utile ragionevole e l'impresa opera in un contesto concorrenziale, il margine di utile ragionevole non può superare il livello di un tasso di rendimento del capitale commisurato al livello di rischio. Tale tasso va determinato, ove possibile, sulla base del tasso di rendimento del capitale realizzato con tipi simili di contratti di servizio pubblico attribuiti in condizioni di concorrenza (ad esempio contratti attribuiti nell'ambito di una procedura di appalto). Quando non è possibile applicare tale metodo, possono essere utilizzati anche altri metodi, debitamente giustificati, per stabilire il rendimento sul capitale ⁽³⁾.
38. Se la prestazione di SIEG non è connessa a un rischio commerciale o contrattuale significativo, ad esempio perché il costo netto sostenuto per fornire il servizio di interesse economico generale è sostanzialmente compensato integralmente *ex post*, l'utile ragionevole non può superare il livello corrispondente a quello specificato al punto 36. Tale meccanismo di compensazione non prevede incentivi all'efficienza per il fornitore del servizio pubblico. Il suo uso è pertanto rigorosamente limitato ai casi in cui lo Stato membro è in grado di dimostrare che non è possibile o opportuno prendere in considerazione l'efficienza produttiva ed avere un'impostazione contrattuale più efficiente che incentiva l'ottenimento di incrementi di efficienza.
41. In alternativa, gli Stati membri possono definire obiettivi di efficienza produttiva nell'atto di incarico in base ai quali il livello della compensazione è subordinato alla misura in cui gli obiettivi sono stati raggiunti. Se l'impresa non soddisfa gli obiettivi, la compensazione dovrebbe essere ridotta in base ad un metodo di calcolo specificato nell'atto di incarico. Per contro, se l'impresa supera gli obiettivi stabiliti, la compensazione dovrebbe essere aumentata in base ad un metodo di calcolo specificato nell'atto di incarico. Gli aumenti connessi ad incrementi di efficienza produttiva devono essere fissati ad un livello tale da consentire una ripartizione equilibrata del beneficio di detti incrementi fra l'impresa e lo Stato membro e/o gli utenti.
42. Tali meccanismi volti ad incentivare i miglioramenti di efficienza devono basarsi su criteri oggettivi e misurabili, stabiliti nell'atto di incarico e soggetti ad una valutazione *ex post* trasparente effettuata da un soggetto indipendente dal fornitore del SIEG.
43. Gli incrementi di efficienza dovrebbero essere realizzati senza incidere sulla qualità del servizio prestato e dovrebbero rispettare gli standard fissati nella normativa dell'Unione.

Disposizioni applicabili alle imprese che svolgono anche attività al di fuori dell'ambito del SIEG o che forniscono diversi SIEG

- Incentivi all'efficienza*
39. Nel definire il metodo di compensazione, gli Stati membri devono introdurre incentivi a favore di una prestazione efficiente di SIEG di elevata qualità, a meno che possano debitamente dimostrare che questo non sia possibile o opportuno.
40. Gli incentivi all'efficienza possono essere concepiti in modi diversi per rispondere meglio alle specificità di ciascun caso
44. Qualora un'impresa svolga sia attività che rientrano nell'ambito del SIEG, sia attività che ne esulano, dalla contabilità interna devono risultare distintamente i costi e le entrate derivanti dal SIEG e quelli degli altri servizi, conformemente ai principi di cui al punto 31. Quando un'impresa è incaricata della fornitura di più SIEG, sia perché è diversa l'autorità che aggiudica il servizio sia perché è diversa la natura del servizio, la contabilità interna dell'impresa deve permettere di verificare l'eventualità di una sovracompensazione a livello di ciascun SIEG.
45. Se l'impresa in questione dispone di diritti esclusivi o speciali legati ad attività diverse rispetto al SIEG per il quale vengono concessi aiuti, che producono utili superiori all'utile ragionevole, o se beneficia di altri vantaggi concessi dallo Stato, essi devono essere presi in considerazione, indipendentemente dalla loro qualificazione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, e vanno aggiunti alle entrate dell'impresa. L'utile ragionevole sulle attività per le quali l'impresa dispone di diritti esclusivi o speciali deve essere valutato da una prospettiva *ex ante*, alla luce del

⁽¹⁾ Il tasso swap è l'equivalente — con una scadenza più lunga — del tasso IBOR («Inter-Bank Offered Rate»). Viene utilizzato sui mercati finanziari come tasso di riferimento per fissare il tasso di finanziamento.

⁽²⁾ Il premio di 100 punti base serve, tra l'altro, a compensare il rischio di liquidità dovuto al fatto che un fornitore di SIEG che investe del capitale in un contratto SIEG impegna questo capitale per la durata dell'atto di incarico e non sarà in grado di vendere la propria partecipazione così rapidamente e a buon prezzo come nel caso di un attivo diffuso e privo di rischi di liquidità.

⁽³⁾ Ad esempio confrontando il rendimento con la media ponderata del costo del capitale dell'impresa per l'attività in questione o con il rendimento medio sul capitale registrato per il settore negli ultimi anni, tenendo conto del fatto che il ricorso a dati storici può essere più o meno opportuno per effettuare previsioni.

rischio o dell'assenza di rischio per l'impresa considerata. Tale valutazione deve anche prendere in considerazione gli incentivi all'efficienza che lo Stato membro ha introdotto in relazione alla fornitura dei servizi in questione.

46. Lo Stato membro può decidere che gli utili derivanti da altre attività al di fuori dell'ambito del SIEG, in particolare le attività che si basano sull'infrastruttura necessaria a fornire il SIEG, debbano essere destinati interamente o in parte al finanziamento del SIEG.

Sovracompensazione

47. Per sovracompensazione si intende la compensazione ricevuta in eccesso dall'impresa rispetto all'importo di aiuto, come definito al punto 21, per l'intera durata del contratto. Come previsto ai punti da 39 a 42, un'eccedenza risultante da incrementi di efficienza più elevati del previsto può essere trattenuta come utile ragionevole aggiuntivo se stabilito nell'atto di incarico ⁽¹⁾.
48. Poiché non è necessaria per la gestione del SIEG, la sovracompensazione costituisce un aiuto di Stato incompatibile.
49. Gli Stati membri devono garantire che la compensazione concessa per la gestione del SIEG rispetti le condizioni stabilite nella presente comunicazione e, in particolare, che le imprese non ricevano una compensazione che eccede l'importo determinato conformemente al requisito di cui nella presente sezione. Essi devono essere in grado di fornire prove su richiesta della Commissione. Gli Stati membri devono effettuare, o assicurarsi che vengano effettuate, verifiche regolari al termine del periodo dell'atto di incarico e, in ogni caso, ad intervalli di massimo tre anni. Per gli aiuti concessi con mezzi diversi da una procedura di appalto pubblico con pubblicazione ⁽²⁾, le verifiche dovrebbero normalmente essere effettuate ogni due anni.
50. Qualora lo Stato membro abbia previamente definito un livello di compensazione fissa che prevede e integra adeguatamente gli incrementi di efficienza che il fornitore di un servizio pubblico può prevedibilmente realizzare nel periodo di durata dell'incarico, sulla base di una attribuzione corretta dei costi e delle entrate e di previsioni ragionevoli come descritte nella presente sezione, in linea di principio la verifica della sovracompensazione si limita a verificare che il livello di utile accordato al fornitore in base all'atto d'incarico sia ragionevole da una prospettiva *ex ante*.

⁽¹⁾ Analogamente, un disavanzo determinato da incrementi di efficienza inferiori al previsto dovrebbe essere parzialmente sostenuto dall'impresa quando ciò è stabilito nell'atto di incarico.

⁽²⁾ Quali gli aiuti concessi in relazione a contratti interni, a concessioni senza aggiudicazione per gara o a procedure di appalto pubblico senza pubblicazione preliminare.

2.9. Possono essere necessarie condizioni aggiuntive per garantire che lo sviluppo degli scambi non sia compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione

51. Le condizioni previste alle sezioni da 2.1 a 2.8 sono di norma sufficienti per garantire che gli aiuti non falsino la concorrenza in misura contraria agli interessi dell'Unione.
52. Tuttavia è possibile che, in circostanze eccezionali, alcune gravi distorsioni della concorrenza nel mercato interno possano restare irrisolte e che l'aiuto possa incidere sugli scambi in misura contraria all'interesse dell'Unione.
53. In tali casi la Commissione valuterà pertanto se le distorsioni possono essere attenuate prevedendo condizioni specifiche o richiedendo agli Stati membri di sottoscrivere impegni.
54. Si prevede che gravi distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse dell'Unione possano verificarsi solamente in circostanze eccezionali. La Commissione limiterà la propria attenzione alle distorsioni nelle quali l'aiuto ha effetti negativi considerevoli su altri Stati membri e sul funzionamento del mercato interno, ad esempio perché impediscono alle imprese di settori rilevanti dell'economia di raggiungere la dimensione operativa necessaria per una gestione efficiente.
55. Tali distorsioni possono verificarsi ad esempio qualora l'incarico abbia una durata non giustificabile con riferimento a criteri oggettivi (quali la necessità di ammortizzare attività fisse non trasferibili) o comprenda una serie di compiti (normalmente oggetto di incarichi distinti senza perdita di vantaggio sociale e senza costi aggiuntivi in termini di efficienza e efficacia nella fornitura del servizio). In tal caso la Commissione valuta se lo stesso servizio pubblico potrebbe essere ugualmente fornito in maniera meno distorsiva, ad esempio mediante un incarico più limitato in termini di durata e di ambito o per mezzo di incarichi distinti.
56. Un'altra situazione in cui può rendersi necessaria una valutazione più dettagliata potrebbe verificarsi qualora uno Stato membro incarichi un fornitore di servizi pubblici, senza procedura di selezione concorrenziale, di fornire un SIEG su un mercato non riservato dove sono già forniti servizi molto simili o si può prevedere che vengano forniti in un futuro prossimo in assenza del SIEG. Questi effetti negativi sullo sviluppo degli scambi possono essere più accentuati se il SIEG viene offerto a una tariffa inferiore ai costi dei fornitori esistenti o potenziali, in modo da causare la preclusione del mercato. La Commissione, sebbene rispetti pienamente l'ampio margine di discrezionalità di uno Stato membro per definire il SIEG, può tuttavia chiedere modifiche, ad esempio nell'attribuzione dell'aiuto, qualora possa ragionevolmente dimostrare la possibilità di

- fornire lo stesso SIEG a condizioni equivalenti per gli utenti, in maniera meno distorsiva e a costo minore per lo Stato.
57. Un esame approfondito è altresì giustificato qualora il conferimento dell'obbligo di servizio pubblico sia connesso a diritti speciali o esclusivi che provocano una restrizione grave della concorrenza nel mercato interno in misura contraria all'interesse dell'Unione. Sebbene lo strumento principale per valutare un tale caso rimanga l'articolo 106, paragrafo 1, del trattato, gli aiuti di Stato non possono essere ritenuti compatibili se il diritto esclusivo conferisce vantaggi che non possono essere correttamente valutati, quantificati o individuati conformemente alle metodologie di calcolo dei costi netti del SIEG dettagliate nella sezione 2.8.
58. La Commissione presterà attenzione anche alle situazioni in cui l'aiuto consente all'impresa di finanziarie la realizzazione o l'uso di un'infrastruttura che non è non replicabile e che la mette in grado di precludere il mercato sul quale il SIEG è fornito o mercati rilevanti collegati. In questo caso può essere opportuno esigere che sia concesso ai concorrenti un accesso equo e non discriminatorio a tale infrastruttura, a condizioni adeguate.
59. Se le distorsioni della concorrenza derivano dal fatto che l'incarico ostacola l'effettiva applicazione o esecuzione della normativa dell'Unione volta a salvaguardare il corretto funzionamento del mercato interno, la Commissione valuterà se il servizio pubblico potrebbe essere ugualmente fornito in maniera meno distorsiva, ad esempio attuando integralmente la normativa settoriale dell'Unione.

2.10. Trasparenza

60. Per ciascuna compensazione della prestazione di SIEG che rientra nel campo di applicazione della presente comunicazione, lo Stato interessato deve pubblicare le seguenti informazioni, su Internet o in altro modo adeguato:
- i risultati della consultazione pubblica o degli altri strumenti adeguati di cui al punto 14;
 - l'oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico;
 - l'impresa e, se del caso, il territorio interessati;
 - gli importi di aiuto concessi all'impresa su base annua.
61. Inoltre, conformemente al regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁾ (ora articolo 108 del trattato) e al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽²⁾, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione relazioni annuali riguardanti gli aiuti concessi a seguito di una decisione della Commissione basata sulla presente comunicazione.
62. Le relazioni saranno pubblicate sul sito internet della Commissione.
63. La Commissione intende riesaminare la presente comunicazione entro il 31 gennaio 2017.

La prima relazione è da trasmettere entro il 30 giugno 2014.

2.11. Aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2012/21/UE

61. I principi delineati ai punti 14, 19, 20, 24, 39, da 51 a 59 e 60, lettera a), non si applicano agli aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2012/21/UE

3. RELAZIONI E VALUTAZIONE

62. Ogni due anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'adempimento della presente comunicazione, contenente una descrizione dell'applicazione della presente comunicazione ai diversi settori di appartenenza dei fornitori di servizi. Tale descrizione comprende:

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

mercato interno. In questo contesto, possono essere necessarie relazioni periodiche o altri obblighi, in funzione della situazione specifica di ogni servizio di interesse economico generale.

5. APPLICAZIONE

67. La Commissione applicherà le disposizioni della presente comunicazione a decorrere dal 31 gennaio 2012.
68. La Commissione applicherà i principi delineati nella presente comunicazione a tutti i progetti di aiuto notificati e deciderà in merito a tali progetti sulla base dei suddetti principi, anche nel caso in cui i progetti siano stati notificati prima del 31 gennaio 2012.
69. La Commissione applicherà i principi delineati nella presente comunicazione agli aiuti illegali sui quali sarà chiamata a decidere dopo il 31 gennaio 2012, anche nel caso

in cui gli aiuti siano stati concessi prima di tale data. Tuttavia, qualora l'aiuto sia stato concesso prima del 31 gennaio 2012, non si applicano i principi delineati ai punti 14, 19, 20, 24, 39 e 60.

6. MISURE OPPORTUNE

70. La Commissione propone come misure opportune, ai fini dell'articolo 108, paragrafo 1, del trattato, che gli Stati membri pubblichino l'elenco dei regimi di aiuto esistenti concernenti compensazioni degli obblighi di servizio pubblico che devono essere adeguati alla presente comunicazione entro il 31 gennaio 2013 e che li adeguino effettivamente entro il 31 gennaio 2014.
71. Entro il 29 febbraio 2012 gli Stati membri devono confermare alla Commissione la propria accettazione delle opportune misure proposte. Qualora non riceva alcuna risposta da uno Stato membro, la Commissione considererà che detto Stato membro non ha accettato la proposta.